

Settore: DG
Proponente: 15.A
Proposta: 2017/739

del 14/04/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 348

del 18/04/2017

**DIREZIONE GENERALE
COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'**

Dirigente: LEVI Dr.ssa Nicoletta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA"
PER LA DURATA CONTRATTUALE DI 1 ANNO - CODICE C.I.G.
Z1A1E3CA04 – IMPEGNO DI SPESA.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA” PER LA DURATA CONTRATTUALE DI 1 ANNO - CODICE C.I.G. Z1A1E3CA04 – IMPEGNO DI SPESA.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'**

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-19 e i relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017.

Visto il provvedimento in data 19/05/2017 P.G. n 21323, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Nicoletta Levi, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento Sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che:

- come confermato anche nell'ultimo documento unico di programmazione (DUP) approvato, l'investimento strategico dell'amministrazione nei social network aumenta di anno in anno, in quanto canali di contatto il cui uso è ormai imprescindibile per assicurare la massima efficacia informativa alle iniziative e all'attività del Comune;
- per poter meglio direzionare le strategie generali e su singoli progetti di comunicazione è necessario avere strumenti di monitoraggio ed analisi dei dati relativi ai singoli profili dell'ente e su singoli progetti di comunicazione dedicati alle campagne dell'ente, che vedono appunto nei social network uno strumento di comunicazione di fondamentale importanza;
- aumentando l'investimento strategico, gli strumenti di analisi forniti direttamente dai social network gratuitamente, e fino ad ora utilizzati, non sono più sufficienti, soprattutto per svolgere un'analisi qualitativa sugli effetti dei contenuti pubblicati, in relazione al numero di contatti dei singoli canali, di cui si riportano i seguenti dati di utilizzo, dedotti dal consuntivo PEG 2016:

Facebook:	n. fans 28.409	(+ 26% sul 2015)
Youtube	n. visualizzazioni: 395.631	(+ 20% sul 2015)
Twitter	n. followers: 8.178	(+ 18% sul 2015)
Instagram	n. follower: 5.965	(+ 44% sul 2015)

che tale attività risulta prevista anche nel PEG 2017 in corso di approvazione, prodotti 1501 “Comunicazione strategica” e PD 1032 “Comunicazione digitale” dello scrivente servizio.

Valutato quindi, per le motivazioni sopra meglio esposte, che si rende necessario provvedere ad acquisire un servizio di “monitoraggio social media” per la durata di 1 anno (periodo minimo giudicato necessario per valutare il risultato degli impatti dei contenuti veicolati);

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio e a migliorarne l'efficienza, finanziata con risorse di bilancio proprie ;

Considerato che:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le

pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

Precisato che in corso di indagine per l'affidamento delle forniture/servizi in oggetto, questa Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 26 della Legge. 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 - art. 1 Legge. n. 191 del 2004; - art.1, comma 16-bis Legge. n. 135 del 7/08/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Dato atto di aver proceduto mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012 nell'ambito del bando "SERVIZI DI INFORMAZIONE " servizio CPV 92400000 – Monitoraggio Social Media (SMMT) nel cui catalogo sono pubblicate, da parte di molti fornitori, diverse offerte relative a tale servizio;

Visto l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50

Rilevato e dato atto che:

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non essendo riscontrati non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, in quanto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto (svolto completamente in via telematica) non è necessario redigere il DUVRI, per cui non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP;

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel modulo di richiesta di offerta generato dalla procedura telematica secondo quanto previsto dal contenuto del bando CONSIP Servizi informativi, che il contraente accetta integralmente sottomettendo la propria offerta;

la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto e con l'impiego del Mercato elettronico MEPA CONSIP nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010 e precisamente:

dopo attenta analisi sulle caratteristiche tecniche dei vari servizi presenti a catalogo del bando "SERVIZI DI INFORMAZIONE" - servizio di Monitoraggio social media - le offerte con contenuti realmente comparabili risultano le tre di cui all'allegato A) si è ritenuto di procedere a richiedere tramite trattativa diretta N. 150500 ulteriore migliore offerta economica alla ditta DATALYTICS srls che, a parità di prezzo con altra ditta (2.000,00 euro), presentava sia la possibilità di estendere a 4 i social monitorati essendo di interesse dell'ente includere oltre ai social già presenti nell'offerta (Facebook, Twitter, Youtube) anche Instagram che quella di personalizzare la frequenza della reportistica;

Preso atto che la ditta Datalytics ha risposto positivamente (Allegato B) offrendo il prezzo di euro 1.500,00 (iva esclusa), ritenuto congruo e vantaggioso.

Accertato che sul portale CONSIP è pubblicata l'autocertificazione inerente il possesso dei

requisiti di natura generale di cui all'art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, che l'offerta è risultata valida in quanto debitamente sottoscritta, che il documento DURC è stato recepito a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002 e risulta valido fino al 1/08/2017 come da prot. INAIL n. 7023024;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di "MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA" per la durata di anni 1 (1/5/17 – 30/04/2018) alla ditta DATALYTICS s.r.l. - c.f. e p.iva 12928481006 – Via Tazio Nuvolari, 133 – 00142 Roma (RM);

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona della dirigente del Servizio Comunicazione e relazioni con la città Dott.ssa Nicoletta Levi;

Che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvigionamento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) Z1A1E3CA04;

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. 18.4.2015 n. 50 art. 36 co. 2 lett. a) ;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

Viste:

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
- la deliberazione G.C. n. 36 del 9.3.2017, relativa a "Approvazione aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2017/19" - Allegato "Integrazione misure gestione rischio corruttivo – Appalti di valore inferiore a € 40.000"
- la Circolare Segretario generale P.G. 30472 del 30/3/2017 recante "Nuove indicazioni operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria";
- la circolare del 16/12/2008 della Corte dei Conti – sez. r.le di controllo per l'Emilia Romagna sulle modalità di comunicazione degli atti di spesa di cui all'art. 1, comma 173 L. 266;

DETERMINA

1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento del servizio di "Monitoraggio Social Media" alla ditta DATALYTICS s.r.l. - c.f. e p.iva 12928481006 – Via Tazio Nuvolari, 133 – 00142 Roma (RM);abilitata al Bando "SERVIZI DI INFORMAZIONE" del MEPA CONSIP per la durata di anni uno per l'importo di euro 1.500,00 IVA esclusa - CIG n° Z1A1E3CA04;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro **1.830,00** IVA compresa, alla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, ex art. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 **1.03.02.02.999**, del bilancio 2017 al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo **3305** del PEG 2016 denominato "Gestione attività e servizi comunicazione con i cittadini"

- per il 60% (pari a euro 1.098,00) al Cod. 2017_PD_1501 "Comunicazione strategica"
- per il 40% (pari ad euro 732,00) al Cod. 2017_PD_1532 "Comunicazione digitale"
entrambi Centro di Costo: 0104 - non rilevante ai fini della competenza ambientale;

3) di dare atto che la ditta è stata preventivamente informata che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;

4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti giusta dichiarazione del fornitore conservata agli atti d'ufficio e che trattandosi di spesa per canone di abbonamento ne è possibile il pagamento anticipato secondo i termini precisati in offerta (60 gg. d.f.);

5) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000;

6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

dispone inoltre:

che il presente provvedimento non dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 173 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) in quanto relativo a spese per servizi connessi alla comunicazione e informazione complessivamente inferiori ad euro 5.000,00;

che in relazione ai limiti di cui al D. 78/2010 art. 7 si evidenzia che le spese di cui al presente atto non soggiacciono a tali limiti trattandosi di spese per canone di abbonamento a un servizio non finalizzato alla pubblicità dell'ente.

14/04/2017 ai

LA DIRIGENTE

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.